II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/629DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasólia Kattaviás Ródou)/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lópia Kattaviás Ródou) (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasólia Kattaviás Ródou)/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lópia Kattaviás Ródou), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasólia Kattaviás Ródou)/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lópia Kattaviás Ródou) deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasólia Kattaviás Ródou)/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lópia Kattaviás Ródou) (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ([3]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU C 428 del 20.12.2019, pag. 48.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2020

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
a nome della presidente
Membro della Commissione